



Rottamazione-ter: pronti i modelli e i primi chiarimenti delle Entrate

| 7 NOVEMBRE 2018

Ieri l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato i modelli per poter aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta "rottamazione-ter", prevista dal decreto collegato alla Manovra di fine anno (articoli 3 e 5 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, attualmente all'esame del Parlamento). Nel seguente prospetto si riporta una sintesi della disciplina anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia attraverso alcune FAQ pubblicate sul proprio sito.



La "NUOVA" ROTTAMAZIONE

AMBITO APPLICATIVO	La definizione sarà ammessa per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
DOMANDA	<p>Dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l'apposita modulistica. La domanda - accompagnata da un documento di identità - potrà essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la regione Sicilia) oppure trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente.</p> <p> Attenzione</p> <p>L'elenco delle caselle pec è riportato a pagina 4 dei modelli e disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.</p> <p>Effetti della domanda</p> <p>La presentazione della dichiarazione di adesione determina:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;• la sospensione - fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute - degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;• l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;• il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto

	<p>il primo incanto con esito positivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008). 																					
MODELLI	<p>Come accennato in premessa, sono stati approvati ieri i due modelli da utilizzare per la presentazione dell’istanza di adesione alla “rottamazione-ter”:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>MODELLO (1)</td> <td>UTILIZZO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DA-2018</td> <td>Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DA-2018-D</td> <td>Definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(1) Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità.</td> </tr> </table>		MODELLO (1)	UTILIZZO		DA-2018	Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017		DA-2018-D	Definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.	(1) Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità.											
	MODELLO (1)	UTILIZZO																				
	DA-2018	Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017																				
	DA-2018-D	Definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.																				
(1) Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità.																						
PROCEDURA	<p>Come anticipato sopra, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando gli appositi modelli (v. sopra). Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunicherà – attraverso un apposito atto – ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.</p>																					
PAGAMENTO	<p>Importi dovuti e non dovuti</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>VOCE</td> <td>OBBLIGO di VERSAMENTO con la DEFINIZIONE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capitale</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Interessi iscritti a ruolo</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aggio</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diritti di notifica della cartella di pagamento</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese esecutive eventualmente maturate</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sanzioni incluse nei carichi</td> <td>NO</td> </tr> </table>		VOCE	OBBLIGO di VERSAMENTO con la DEFINIZIONE		Capitale	SI		Interessi iscritti a ruolo	SI		Aggio	SI		Diritti di notifica della cartella di pagamento	SI		Spese esecutive eventualmente maturate	SI		Sanzioni incluse nei carichi	NO
	VOCE	OBBLIGO di VERSAMENTO con la DEFINIZIONE																				
	Capitale	SI																				
	Interessi iscritti a ruolo	SI																				
	Aggio	SI																				
	Diritti di notifica della cartella di pagamento	SI																				
	Spese esecutive eventualmente maturate	SI																				
	Sanzioni incluse nei carichi	NO																				

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="687 219 1098 271">Interessi di mora</td> <td data-bbox="1098 219 1442 271">NO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="687 271 1098 353">"Sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale</td> <td data-bbox="1098 271 1442 353">NO</td> </tr> </table>	Interessi di mora	NO	"Sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale	NO
Interessi di mora	NO					
"Sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale	NO					
		<p>Termini Il versamento dev'essere effettuato in un'unica rata entro il 31 luglio 2019, a meno che non si opti per il versamento rateale.</p> <p>Rate È possibile effettuare il pagamento dilazionato delle somme dovute, in un numero massimo di 10 rate consecutive e di pari importo (in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019). Quindi il versamento dovrà essere effettuato in 5 anni.</p> <p> Attenzione La scelta per il versamento rateale dovrà essere manifestata dal contribuente nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.</p> <p>Interessi per i versamenti rateali Si applicheranno - a decorrere dal 1° agosto 2019 - nella misura del 2 per cento annuo.</p> <p> Attenzione Non si applica l'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.</p> <p>Compensazione È ammessa la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A.. A tal fine il contribuente dovrà recarsi presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la Regione Sicilia).</p> <p>Procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione Saranno estinte con il versamento della prima o unica rata.</p>				
OMESSO RITARDATO PAGAMENTO	o	In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento delle rate, scatta la decadenza dai benefici previsti per la "rottamazione-ter"; gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo dovuto complessivamente.				
MODALITÀ PAGAMENTO	di	<p>Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato attraverso i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore in dichiarazione; • bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla "Comunicazione delle somme dovute"; • presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal ca- 				

	<p>so, si applicano l'art. 12, comma 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, e il D.M. 24 settembre 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> • portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it; • App EquiClick; • sportelli bancari; • uffici postali; • home banking; • punti Sisal e Lottomatica; • tabaccherie convenzionate con Banca 5; • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; • Postamat; • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della P.A. (v. sopra). 										
<p>ESCLUSIONI</p>	<p>Sono esclusi dalla definizione agevolata in commento gli importi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recuperi di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Ue 13 luglio 2015, n. 2015/1589; • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. 										
<p>IVA all'IMPORTAZIONE e DAZI</p>	<p>Possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi affidati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell'Unione europea (quindi dazi) e di Iva riscossa all'importazione. A tal fine:</p> <table border="1" data-bbox="577 1301 1422 1989"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="577 1301 1422 1357">  <p>ADEMPIMENTI</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 1357 962 1480"> <p>TERMINE per la DOMANDA di ADESIONE</p> </td> <td data-bbox="962 1357 1422 1480"> <p>30 aprile 2019</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 1480 962 1536"> <p>MODELLO</p> </td> <td data-bbox="962 1480 1422 1536"> <p>DA-2018-D</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 1536 962 1877"> <p>MODALITÀ di PRESENTAZIONE dell'ISTANZA</p> </td> <td data-bbox="962 1536 1422 1877"> <p>La domanda può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnata agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure • inviata tramite pec insieme alla fotocopia del documento di identità, all'indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento. (1) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="577 1877 962 1989"> <p>ADEMPIMENTI dell'AGENZIA delle ENTRATE-</p> </td> <td data-bbox="962 1877 1422 1989"> <p>Entro il 31 luglio 2019 saranno inviati la "Comunicazione delle somme dovute" e i bollettini di</p> </td> </tr> </table>	 <p>ADEMPIMENTI</p>		<p>TERMINE per la DOMANDA di ADESIONE</p>	<p>30 aprile 2019</p>	<p>MODELLO</p>	<p>DA-2018-D</p>	<p>MODALITÀ di PRESENTAZIONE dell'ISTANZA</p>	<p>La domanda può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnata agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure • inviata tramite pec insieme alla fotocopia del documento di identità, all'indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento. (1) 	<p>ADEMPIMENTI dell'AGENZIA delle ENTRATE-</p>	<p>Entro il 31 luglio 2019 saranno inviati la "Comunicazione delle somme dovute" e i bollettini di</p>
 <p>ADEMPIMENTI</p>											
<p>TERMINE per la DOMANDA di ADESIONE</p>	<p>30 aprile 2019</p>										
<p>MODELLO</p>	<p>DA-2018-D</p>										
<p>MODALITÀ di PRESENTAZIONE dell'ISTANZA</p>	<p>La domanda può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnata agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure • inviata tramite pec insieme alla fotocopia del documento di identità, all'indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento. (1) 										
<p>ADEMPIMENTI dell'AGENZIA delle ENTRATE-</p>	<p>Entro il 31 luglio 2019 saranno inviati la "Comunicazione delle somme dovute" e i bollettini di</p>										

		RISCOSSIONE	pagamento con le singole scadenze.
		IMPORTI DOVUTI	Il contribuente è tenuto a pagare: <ul style="list-style-type: none"> • il capitale, e quindi il tributo; • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; • le spese sostenute dall'agente della riscossione; • un importo a titolo di interessi di mora. (2)
		TERMINI di VERSAMENTO	Queste le scadenze: <ul style="list-style-type: none"> • l' o unica rata: 30 settembre 2019 • Il rata: 30 novembre 2019 • Versamenti successivi: (3) 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.
		MODALITÀ di PAGAMENTO	Sono le medesime viste sopra.
		<p>(1) Il cui elenco è pubblicato a pag. 4 del modello DA-2018-D e pubblicato sul portale web.</p> <p>(2) Che sarà determinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p>(3) Massimo altre 8 rate; quindi in totale 5 anni.</p>	
MULTE STRADALI	Potranno essere estinte in forma agevolata senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge (e quindi dall'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981).		
RAPPORTO con le PRECEDENTI "ROTTAMAZIONI"	<p>Contribuenti che hanno aderito alla "prima rottamazione" È possibile presentare la domanda di adesione alla rottamazione-ter anche per le cartelle inserite nella richiesta di adesione della "prima rottamazione" (disciplinata dal D.L. n 193/2016) e non sono stati rispettati i piani dei pagamenti dovuti.</p> <p>Contribuenti che hanno aderito alla "rottamazione-bis" 1. I contribuenti che hanno aderito alla "rottamazione-bis" (disciplinata dal D.L. n. 148/2017), e sono in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, oppure che provvederanno al saldo di tali rate entro il 7 dicembre 2018, avranno accesso automatico alla "rottamazione-ter", senza la necessità di presentare l'istanza di adesione. L'importo residuo sarà suddiviso in 10 rate (5 anni) di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 31 luglio 2019. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura dello 0,3 per cento annuo. Pertanto il saldo delle tre rate costituisce il requisito indispensabile per accedere alla "rottamazione-ter": entro il 30</p>		

	<p>giugno 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione con il ricalcolo delle somme residue e i bollettini con le nuove scadenze dei pagamenti.</p> <p> Attenzione</p> <p>Se alla data del 7 dicembre 2018 le rate del piano di definizione agevolata della “rottamazione-bis” (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre) non risultano regolarizzate, per gli stessi debiti non si potrà accedere alla “rottamazione-ter”.</p> <p>2. Sono inoltre ammessi anche i contribuenti che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno provveduto al pagamento – entro il 31 luglio 2018 – di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione, in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.</p>
<p>SISMA ITALIA</p> <p>CENTRO</p>	<p>I contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma dell’Italia centrale e che hanno aderito alla “prima rottamazione” e alla “rottamazione-bis”, sono ammessi al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 31 luglio 2019. In questo caso sono dovuti gli interessi nella misura annua dello 0,3 per cento, a decorrere dal 1° agosto 2019. <p>Senza la necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione, entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione invierà una nuova “Comunicazione” con la nuova ripartizione dell’importo dovuto.</p>